

# **Comune di Cassino**

**Provincia di Frosinone**



## **Regolamento comunale per la tutela degli animali**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale  
n. 48 del 27/10/2011**



# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI SULL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI CASSINO (FR)

## Titolo I I PRINCIPI

### Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Cassino, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. La città di Cassino, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

### Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Cassino, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

### Art. 3 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli art. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

### Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 34/97, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(D<sup>a</sup> Luca ALTERI)

IL PRESIDENTE DEL 1/9  
CONSIGLIO COMUNALE  
Dott. MARINO FARDELLI

**Titolo II**  
**DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Art. 5 – Definizioni.**

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n. 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie di cui prelievo e comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1e 2 della legge 11 febbraio 1992 n.°157.

**Art. 6 – Ambito di applicazione.**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Cassino.

2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente art. 5.

**Art 7 – Esclusioni.**

1. le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse (regolate dal d.lgs. 26/03/01 attuazione di una direttiva europea del 1998);

b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti alla vivisezione (regolate dal d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 116 attuazione della direttiva n. 86/609/CEE e successive norme di coordinamento contenute nell'art. 4 della legge 20 luglio 2004, n. 189);

c) alle specie selvatiche di vertebrati o invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;

d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;

e) alle attività di disinfezione e derattizzazione.

**Titolo III**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art 8 – Detenzione di animali.**

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela;

2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario;

3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono;

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali;

5. E' vietato tenere cani ed altri animali all' esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere sopraelevata di almeno 5

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Luca ALTERI)

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 2/9  
Dott. MARINO FARDELLI



cm da terra e al di sopra dovrà essere disposta una tettoia di dimensione almeno doppia di quella della cuccia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

6. E' fatto obbligo di microchippare i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina regionale e dopo i 60gg di vita.

#### **Art.9 – Maltrattamento di animali.**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole; anche se poste all'interno dell'appartamento.

5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, collari elettrici o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.

11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici

anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

#### **Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.**

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia,

della pesca e delle normative sanitarie.

2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

#### **Art. 11 - Abbandono di animali.**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Luca ALTERI)

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
Dott. MARINO FARDELLI

3/9

**Art. 12 - Avvelenamento di animali.**

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

**Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.**

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Cassino.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

**Art. 14 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.**

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile convenzionato, rifugio privato o rifugi gestiti dalle Associazioni animaliste ed ambientaliste riconosciute presenti sul territorio.

**Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste riconosciute (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione e previa compilazione di apposita scheda come da D.M. della Salute del 17 ottobre 1996 con obbligo di iscrizione all'anagrafe canina e microchippatura.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

**Art. 16 - Esposizione di animali.**

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui

IL SEGRETARIO GENERALE  
~~(Dr. Luca ALTERI)~~

IL PRESIDENTE DEL 4/9  
CONSIGLIO COMUNALE  
Dott. MARINO FARDELLI



al successivo comma 3.

2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consecutivo, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.

3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalli intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 34 del presente regolamento.

4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 34 relativo alle dimensioni delle gabbie

5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

#### **Art. 17 - Divieto di spettacoli ed intrattenimento con l'utilizzo di animali.**

1. E' vietato, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempri, in maniera totale o parziale l'utilizzo di animali che comporti sevizie o strazio per gli stessi, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche;

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività, per l'intera giornata, oltre all'apposizione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento

#### **Art. 18 - Sperimentazione Animale.**

1. I cani vaganti, quelli reintrodotti nel territorio, quelli ospitati nei canili pubblici o privati, non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

Dei suddetti animali è vietato farne commercio o cessione gratuita ai fini della sperimentazione.

2. I gatti che vivono in libertà in forma singola o in colonie feline e quelli nei gattili pubblici o privati, non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'art.3, comma 2, d.lgs 116/1992. Dei suddetti animali è vietato farne commercio o cessione gratuita ai fini della sperimentazione.

#### **Art. 19 - Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce.**

1. E' vietato utilizzare cani e gatti per la produzione e il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse sul territorio.

Titolo IV

CANI

#### **Art. 20 - Attività motoria e rapporti sociali.**

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria;


2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere;

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 22

IL SEGRETARIO GENERALE  
(~~Dr.~~ Luca ALTERI)

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
Dott. MARINO FARDELLI

5/9



**Art. 21 – Divieto di detenzione a catena.**

1. E' vietato detenere i cani sempre legati ad una catena. E' permesso, per i periodi di tempo superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

**Art. 22 – Dimensioni dei recinti.**

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

**Art. 23 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.**

1. E' vietato l'accesso ai cani nei giardini, parchi ed aree pubbliche, salvo i casi in cui esso è espressamente concesso nel quale è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio ed apposita museruola.

a) I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nella vie o in altro luogo aperto al pubblico (art. 2 ordinanza 27 agosto 2004 Ministero della Salute).

2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

**Art. 24 – Aree e percorsi destinati ai cani.**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree e verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

**Art. 25 – Accesso negli esercizi pubblici.**

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici ove sia consentito, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

2. Verranno predisposti appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

**Art. 26 – Obbligo di raccolta degli escrementi.**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.


2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro. all'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l'igiene del luogo.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Luca ALTERI)

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
Dott. MARINO FARDELLI

6/9



## TITOLO V GATTI

### **Art. 27 – Definizione dei termini usati nel presente titolo.**

1. Per il “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostenimento delle colonie di gatti che vivono in libertà e denominata “gattara” o “gattaro”.

### **Art. 28 - Proprietà dei gatti liberi.**

- 1 I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

### **Art. 29 – Compiti dell’Azienda Sanitaria.**

1. L’Azienda sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e Sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall’Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattari /e o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale.

### **Art. 30 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.**

1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuovere corsi di formazione in collaborazione con l’Azienda Sanitaria; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Al gattaro/a deve essere permesso l’accesso, fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale.
3. L’accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinata al consenso del proprietario.

### **Art. 31 – Colonie feline.**

1. Ogni maltrattamento o uccisione sarà perseguita in base al codice penale artt.544bis-tris ( L.189/2004) .
2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l’Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell’Azienda Sanitaria di Cassino ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

### **Art. 32 – Alimentazione dei gatti.**

1. I/le gattari/e potranno, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Luca ALTERI)

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
Dott. MARINO FARDELLI

7/9



## **Titolo VI VOLATILI**

### **Art. 33 – Detenzione di volatili.**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

### **Art. 34 – Dimensioni delle gabbie.**

1. Al Fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
  - a) Per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
  - b) Per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

## **Titolo VII ANIMALI ACQUATICI**

### **Art. 35 – Detenzioni di specie animali acquatiche.**

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

### **Art. 36 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.**

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

## **Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 37 – Sanzioni.**

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
  - a) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 (salvo comma 6),10,12(commo 1), 16, 20, 21, 22 e 23 (comma 2), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 150,00 a €. 550,00. Per quanto riguarda invece gli artt. 9 e 11 si fa riferimento alla applicazione della Legge Nazionale n. 189/2004.
  - b) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 (comma 2), 32 (comma 1), 34 e 36, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 150,00 a €. 400,00.
  - c) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 13,14, 15 e 25 (comma 1), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma €. 80,00 a €. 250,00.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Luca ALTERI)

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
Dott. MARINO FARDELLI

- d) Per le inosservanze agli articoli 23 (comma 2), 25 (comma 2), 32 (comma 2), 34 (comma 1) e 35, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma €. 15,00 a €. 40,00.
- e) Per l'inosservanza della norma di cui all'art.26, primo comma, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 40,00 a €. 75,00. Per l'inosservanza della norma di cui all'art.26, terzo comma, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 12,00 a €. 40,00.

**Art. 38 – Vigilanza.**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti a tutti gli organi di Polizia, le Guardie Zoofile ed EcoZoofile volontarie.

**Art. 39 – Inumazione di animali.**

1. E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne conserva l'esecuzione.
2. E' consentita l'inumazione in deroga presso luogo privato, lontano da abitazioni e secondo prescrizioni di base della ASL.

**Art. 40 – Incompatibilità, abrogazione di norme e Leggi nazionali.**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale vigente.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(D<sup>o</sup> Luca ALTERI)

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
Dott. MARINO FARDELLI